



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

142/2016
Novembre/4/2016 (*)
Napoli 8 Novembre 2016

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 42/E del 12 ottobre 2016, fornisce ulteriori chiarimenti sul ravvedimento operoso con particolare riferimento alla regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 42/E del 12 ottobre 2016, fornisce ulteriori chiarimenti sul ravvedimento operoso, profondamente innovato dalla Legge di Stabilità 2015 e dal D.Lgs n. 158/2015, recante – quest’ultimo - la riforma del sistema sanzionatorio tributario.

Ulteriori chiarimenti sul Ravvedimento Operoso

Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs 472/1997) consente ai contribuenti di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando di una diminuzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Nella circolare *de qua* vengono passate in rassegna, in una prima parte, le sanzioni applicabili alle violazioni dichiarative e le relative modalità di ravvedimento che possono scaturirne, mentre, nella seconda parte, si forniscono chiarimenti sulle altre diverse ipotesi di ravvedimento che riguardano varie tipologie di violazioni.

Viene confermato quanto riportato in precedenti documenti di prassi, ribadendo che **entro i novanta giorni decorrenti dal termine per la presentazione della dichiarazione, possono essere regolarizzate le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione.**

La Dichiarazione Integrativa e Tardiva

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, una distinzione concettuale tra **dichiarazione integrativa** (*ergo*: modifica al contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata) e **dichiarazione tardiva**.

Pertanto, sotto il profilo sanzionatorio e soprattutto del ravvedimento operoso si devono tenere concettualmente distinte:

→ **le violazioni dichiarative configurabili nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;**

→ **le violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.**

Dunque, il termine dei novanta giorni funge da spartiacque per le violazioni dichiarative e determina le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento.

Il principio generale è quello della validità della dichiarazione nel caso in cui la stessa non sia stata presentata alla scadenza originaria.

Correzione della dichiarazione entro 90 giorni

Lo stesso termine di 90 giorni è da intendersi come un termine minimo per correggere la dichiarazione sbagliata avvalendosi delle più favorevoli sanzioni da omesso versamento.

Pertanto, non è mai da considerare dichiarazione infedele quella che viene presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine per correggere eventuali errori commessi nella prima dichiarazione mentre, è da considerare questa ipotesi come quella configurante un *ravvedimento operoso light* dal punto di vista sanzionatorio.

Orbene, se nel correggere la dichiarazione entro il termine dei 90 giorni scaturisca una nuova imposta ovvero una maggiore imposta dovuta:

→ **la sanzione non sarà mai quella prevista per l'infedele dichiarazione**, e quindi mai del 90% come misura minima, ma quella per l'omesso versamento;
→ **vi sarà una *violazione correlata da sanare* quale quella della irregolarità della dichiarazione stessa.**

Correzione della dichiarazione oltre 90 giorni

Diverso, invece, è il caso di integrazione della dichiarazione oltre il termine dei novanta giorni, si avrà una situazione completamente diversa: **la violazione commessa sarà quella della dichiarazione infedele.**

L'eventuale regolarizzazione di tale infedeltà dichiarativa, sanata con la sanzione minima generalmente del 90% dell'imposta dovuta, assorbe anche quella dell'omesso versamento.

Ciò vuol dire che, il ravvedimento va fatto con riferimento alla sola originaria infedeltà dichiarativa, mentre non va eseguito il ravvedimento anche per la violazione relativa al mancato pagamento del tributo.

Con tale ultima precisazione l'Agenzia delle Entrate vuole ribadire, a favore del contribuente, che ogni volta che viene regolarizzata la violazione prodromica, quella indotta, ossia relativa al versamento, non è da ravvedere.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT